

Direttive della DSC per la collaborazione con le ONG svizzere



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC

Sommario

Introduzione	3
1. Collaborazione con le ONG svizzere	5
2. Obiettivi e principi della collaborazione	7
3. Modalità di collaborazione con le ONG	9
4. Stesura di rapporti e obbligo di rendiconto	12
Allegati	14
Allegato 1: Sistema di assegnazione dei contributi programmatici	14
Allegato 2: Abbreviazioni	19
Allegato 3: Glossario	20

Introduzione

Il contesto in cui si inserisce la cooperazione internazionale è profondamente mutato nel corso dell'ultimo decennio. Per la soluzione dei problemi globali e una cooperazione internazionale duratura, la collaborazione tra diversi attori statali e non statali assume una crescente importanza. L'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile è la risposta globale a una vasta gamma di sfide complesse e costituisce anche la base per un ripensamento dei partenariati e il rafforzamento delle reti di collaborazione per aiutare i più poveri e bisognosi. Le nuove *Direttive della DSC per la collaborazione con le ONG svizzere*¹ intendono reagire a un contesto internazionale in rapida evoluzione².

Una *Valutazione indipendente dei partenariati della DSC con le ONG svizzere* condotta nel 2017 ha confermato la pertinenza dei contributi di programma e nel contempo ha messo in luce diversi punti deboli. A suscitare critiche è stata in particolare l'assenza, confermata anche dall'ultima *peer review* dell'OCSE/CAS³, di un orientamento strategico della DSC per quanto concerne la collaborazione con le ONG. Tra le altre raccomandazioni figurano l'adozione di un sistema trasparente e tracciabile per l'assegnazione di contributi programmatici, metodi uniformi per la misurazione degli effetti, direttive chiare per l'attività di rendiconto e un potenziamento della comunicazione. La valutazione indipendente ha quindi fornito importanti indicazioni per il riorientamento della collaborazione della DSC con le ONG.

Le presenti direttive della DSC spiegano *perché e come* la DSC intende collaborare in futuro con le ONG, e in particolare con le ONG svizzere.

1 L'acronimo ONG sta per «organizzazione non governativa», in inglese NGO, ossia «non-governmental organisation» (per la definizione cfr. Glossario).

2 Le presenti direttive sostituiscono il documento della DSC del 2007 sulla politica di collaborazione con le ONG.

3 OCSE (2019), Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement: Suisse 2019, Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement, Éditions OCDE, Parigi, <https://doi.org/10.1787/9789264312364-fr> (cfr. raccomandazione 3, pag. 16)

Nel capitolo 1 verranno illustrate le basi su cui si fonda la collaborazione tra la DSC e le ONG e il mutato contesto in cui essa si inserisce. In seguito si procederà alla definizione dell'obiettivo e dei principi della collaborazione con le ONG svizzere (cap. 2) nonché alla descrizione delle relative modalità (cap. 3) e delle attività di redazione di rapporti e di rendicontazione (cap. 4).

Le direttive definiscono anche il sistema di assegnazione dei contributi di programma, che costituisce una delle tre possibili modalità di collaborazione con le ONG. La riorganizzazione del sistema di assegnazione intende garantire una ripartizione trasparente, tracciabile ed equa di tali contributi e rafforzare la concorrenza e l'innovazione (allegato 1).

1. Collaborazione con le ONG svizzere

1.1. Basi della collaborazione

La legge federale del 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (incluse le rispettive ordinanze) e la strategia concernente la cooperazione internazionale costituiscono le basi giuridiche per la collaborazione della DSC con le ONG⁴.

La Svizzera ha aderito anche al partenariato mondiale per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo (*Global Partnership for Effective Development Co-operation*, GPEDC) e ai principi per accrescere l'efficacia dei contributi per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile⁵. I partner GPEDC si impegnano a sostenere la società civile affinché essa possa esercitare pienamente il proprio ruolo di attore indipendente dello sviluppo⁶ e a rafforzare le strutture nazionali e locali, incluse le ONG⁷. A tale riguardo la Svizzera vanta peraltro una lunga tradizione di successo.

L'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile richiederà anche in futuro una collaborazione incisiva ed efficiente tra governi e attori non statali⁸.

4 L'art. 11 («Iniziative private») della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali recita: «Il Consiglio federale può, nell'ambito dei mezzi a sua disposizione, appoggiare le iniziative di istituzioni private rispondenti ai principi e agli scopi della presente legge. Le istituzioni devono fornire una prestazione adeguata».

5 <http://effectivecooperation.org>

6 *Document final de Nairobi*, 1.12.2016, Nairobi, pag. 4 (<http://effectivecooperation.org/our-work/the-nairobi-outcome-document/>).

7 Cfr. p. es. l'iniziativa «Grand Bargain» (Agenda for Humanity), 23.5.2016 (<https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861>).

8 https://www.eda.admin.ch/dam/deza/it/documents/publikationen/Diverses/MainstreamingAgenda2030_IT.pdf

1.2. Valore aggiunto delle ONG svizzere

Impegno a lungo termine nella lotta alla povertà e nell'aiuto di emergenza

Competenze e know-how sul piano tematico e operativo

Radicamento capillare e fiducia diffusa tra la popolazione svizzera

Attività di informazione e sensibilizzazione in Svizzera

La DSC collabora con le ONG svizzere che per le ragioni esposte più avanti offrono un valore aggiunto rispetto ad altri partner per quanto concerne l'attuazione dell'Agenda 2030 e della strategia concernente la cooperazione internazionale della Svizzera e soddisfano i criteri di qualità in materia di gestione aziendale, attività di rendiconto e gestione dei rischi.

Tra gli importanti vantaggi comparativi delle ONG svizzere figurano i seguenti:

- *Impegno a lungo termine nella lotta alla povertà e nell'aiuto di emergenza nonché nella promozione dei diritti umani, della democrazia e dello sviluppo sostenibile:* grazie al loro operato competente, riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, le ONG svizzere contribuiscono alla buona reputazione della Svizzera. Avere sede in un Paese neutrale costituisce spesso un importante vantaggio, soprattutto nelle zone di conflitto e nell'ambito della promozione dei diritti umani e civili.
- *Competenze e know-how sul piano tematico e operativo:* l'attività delle ONG svizzere spesso abbraccia diversi settori, risultando così complementare al lavoro tematico della DSC nei suoi Paesi prioritari.
- *Radicamento capillare e fiducia diffusa tra la popolazione svizzera:* una certificazione adeguata⁹ accresce la fiducia nell'efficacia e nell'efficienza delle ONG svizzere.
- *Attività di informazione e sensibilizzazione in Svizzera:* un compito importante delle ONG svizzere consiste nell'informare e sensibilizzare l'opinione pubblica svizzera, e in particolare i giovani, in merito alle sfide globali e allo stretto nesso tra pace, sicurezza, sviluppo sostenibile e benessere.

9 <https://www.zewo.ch>

2. Obiettivo e principi della collaborazione

2.1. Obiettivo

La cooperazione della DSC con le ONG svizzere mira a creare sinergie ed effetti moltiplicatori per raggiungere gli obiettivi della cooperazione internazionale della Svizzera. La cooperazione con ONG ben radicate tra la popolazione svizzera rafforza anche la comprensione di questa attività di politica estera.

Le misure per l'attuazione di questo obiettivo comune possono essere precisate come segue:

1. **Rafforzamento della società civile¹⁰ nei Paesi in via di sviluppo e in transizione e nei contesti di crisi umanitaria:** una società civile forte e ben organizzata è fondamentale per la difesa efficace dei diritti umani, la promozione dell'uguaglianza di genere, uno sviluppo inclusivo e sostenibile e processi politici partecipativi.
2. **Accesso alle conoscenze specialistiche, all'innovazione e ai servizi svizzeri:** grazie alle loro competenze e know-how sul piano tematico e operativo e alla loro profonda conoscenza dei contesti locali, le ONG svizzere sono importanti vettori per la trasmissione di conoscenze e di innovazione agli attori locali.

¹⁰ Cfr. Glossario.

2.2. Principi della collaborazione


Per garantire l'efficienza, la sostenibilità e l'efficacia a lungo termine della cooperazione internazionale, la collaborazione della DSC con le ONG svizzere si attiene ai sette principi elencati di seguito.

1. Rafforzamento dello stretto legame (nexus) tra aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo.
2. Approccio basato sui diritti umani per la promozione dell'uguaglianza di genere e del buongoverno.
3. Dialogo politico.
4. Promozione di partenariati e collaborazioni intersettoriali.
5. Promozione e rispetto della titolarità nazionale.
6. Promozione di un'azione efficace e trasparente e delle attività di rendiconto.
7. Ottimizzazione dell'economicità e minimizzazione dei costi di transazione.

3. Modalità di collaborazione con le ONG

Per raggiungere l'obiettivo della collaborazione della DSC con le ONG menzionato nel capitolo 2.1, la DSC concede contributi e attribuisce commesse (figura 1). Mediante i contributi, la DSC sostiene le attività promosse dalle ONG, mentre le commesse (mandati) riguardano attività promosse dalla stessa DSC la cui esecuzione viene delegata a ONG o ad altri attori. I contributi sono disciplinati dalla legge sui sussidi e le commesse dalla legge sugli acquisti pubblici¹¹.

Immagine 1: Modalità di collaborazione finanziaria della DSC con ONG svizzere



¹¹ Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSU; RS 616.1) e legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1).

3.1. Contributi

La DSC può sostenere programmi e progetti promossi dalle ONG mediante contributi distinti in due categorie: contributi programmatici e contributi mirati.

3.1.1. Contributi programmatici

I contributi programmatici sono sovvenzioni concesse ai programmi internazionali di ONG svizzere. Tali contributi permettono alle ONG di reagire in maniera flessibile a situazioni in evoluzione, incoraggiano una gestione duttile, rafforzano le sinergie (*nexus*) tra aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo e consentono alle ONG di sperimentare approcci innovativi. Sono finanziati tramite tre diversi crediti quadro della DSC (cooperazione sud, cooperazione con l'Europa dell'Est, aiuto umanitario).

I contributi programmatici si rivolgono a organizzazioni di grandi dimensioni, e pertanto possono essere concessi a quattro categorie di ONG: grandi ONG svizzere, organizzazioni mantello di ONG svizzere, federazioni cantonali e alleanze di ONG svizzere. Le ONG più piccole possono ottenere contributi programmatici in qualità di membri di organizzazioni mantello, federazioni cantonali o alleanze.

L'adempimento di alcune o di tutte le condizioni di ammissibilità non dà automaticamente diritto all'ottenimento di contributi programmatici.

3.1.2. Contributi mirati

La DSC può concedere contributi mirati per iniziative o progetti specifici di ONG svizzere o estere. Questo genere di contributi è destinato ad attività condotte in sintonia con le strategie tematiche e regionali o nazionali della DSC. I progetti o i programmi sostenuti mediante tali contributi sono promossi, attuati e monitorati dalle ONG stesse.

Questa modalità di sovvenzionamento può essere sfruttata soprattutto dalle ONG più piccole o di recente costituzione.

I contributi mirati sono assegnati dalle unità operative della DSC presso la Centrale o da quelle distaccate in una determinata area geografica o Paese. Le unità operative della DSC possono anche invitare le ONG svizzere a presentare proposte per temi e problemi specifici.

3.2. Commesse (mandati)

Le commesse sono accordi contrattuali per la fornitura di prestazioni. La DSC assegna commesse alle ONG per l'esecuzione di progetti conformi agli obiettivi delle strategie di cooperazione svizzere, dell'aiuto umanitario o dei propri programmi globali.

In linea di principio esistono tre sistemi per l'attribuzione di commesse: il concorso, la procedura mediante invito e la trattativa privata. La scelta della procedura dipende dai valori soglia, ossia dall'importo della commessa. Nei bandi di concorso è possibile indicare espressamente tra i requisiti richiesti la disponibilità di competenze svizzere, al fine di rafforzare la *swissness* nell'esecuzione della commessa.

Le commesse sono assegnate dalle unità operative della DSC presso la Centrale o presso le rappresentanze svizzere. L'attribuzione di commesse è possibile non solo per l'attuazione di progetti della DSC, ma anche per i progetti *multistakeholder* con la partecipazione della DSC.

3.3. Possibilità di combinare le modalità di collaborazione

Contributi programmatici, contributi mirati e commesse (mandati) non si escludono a vicenda: in altre parole, una ONG svizzera può collaborare contemporaneamente con la DSC sulla base di tutte e tre queste modalità. Poiché è da escludere il doppio finanziamento di attività e spese amministrative, le ONG devono fornire garanzie in tal senso.

4. Stesura di rapporti e obbligo di rendiconto

La cooperazione tra le ONG e la DSC avviene sulla base di obiettivi chiari e indicatori misurabili. La stesura dei rapporti sul raggiungimento degli obiettivi e la rendicontazione sull'utilizzo dei mezzi finanziari sono effettuati conformemente a direttive unitarie stabilite per mandati o contributi.

I rapporti finanziari, che sono parte integrante dei rendiconti fissati contrattualmente, sono sottoposti ad audit esterni. Vengono esaminati l'utilizzo efficiente dei mezzi e una gestione adeguata dei rischi conformemente alla LSu e alla LAPub. La DSC chiede inoltre alle ONG di effettuare regolarmente valutazioni o verifiche interne.

Direttive in caso di mandati

Tenendo conto dei documenti di pianificazione (documenti di programma, logframe o results framework) con valori di base e di riferimento dettagliati a livello di risultati, i mandatarari sono tenuti a riferire in rapporti annui dettagliati, sulla base di indicatori, in merito al raggiungimento dei risultati, all'efficacia delle loro attività di attuazione e all'efficienza dei mezzi impiegati.

Direttive in caso di contributi

Contributi di programma: l'obbligo di fornire un rapporto e un rendiconto sull'attuazione dei contributi di programma si concretizza attraverso rapporti annui standardizzati e rapporti finanziari sottoposti ad audit. Mediante indicatori chiave le organizzazioni devono dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi previsti.

La base di questi rapporti sono i documenti di programma delle ONG con valori di riferimento dettagliati (logframe o results framework) e budget definiti contrattualmente. Sulla base di un'analisi dettagliata dei rapporti finanziari e operativi, i meccanismi di controllo finanziari della DSC garantiscono l'utilizzazione corretta dei suoi mezzi.

Questi meccanismi di controllo si fondano in particolare sui rendiconti finanziari verificati conformemente all'articolo 727 CO e obbligano le ONG ad assicurare una trasparenza completa (secondo le raccomandazioni di Swiss GAAP FER 21) per poter garantire la tracciabilità dei mezzi della DSC aggiudicati in conformità al rapporto operativo. L'approvazione dei rapporti operativi e di quelli finanziari è una condizione necessaria per la concessione dei contributi.

Contributi mirati: in base alla procedura sui contributi mirati descritta per i mandati, i beneficiari dei contributi sono tenuti a riferire in forma sintetica su progetti tematici o geografici. Gli obiettivi e i modi di procedere operativi da esaminare sono definiti, a differenza dei mandati, dalle organizzazioni partner.

Allegati

Allegato 1: Sistema di assegnazione dei contributi programmatici

Di seguito viene descritta la messa in atto dei contributi di programma, comprensiva delle condizioni di ammissibilità, del processo di candidatura e del sistema di assegnazione.

A. Descrizione dei contributi programmatici

A.1 Scopo

I contributi programmatici sono sovvenzioni¹² concesse ai programmi internazionali di ONG svizzere.

Questi contributi servono a consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive della DSC per la collaborazione con le ONG svizzere.

A.2 Categorie

I contributi di programma sono assegnati alle seguenti quattro categorie di ONG:

1. grandi ONG svizzere;
2. organizzazioni mantello di ONG svizzere;
3. federazioni cantonali;
4. alleanze di ONG svizzere.

Maggiori dettagli su queste categorie figurano nella tabella 1.

¹² I contributi devono essere conformi alla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi).

Categorie di ONG



Le ONG possono fare domanda per un contributo programmatico solo in una categoria. Mentre le singole, grandi ONG svizzere sono autorizzate a chiedere direttamente contributi programmatici, le piccole ONG possono ottenerli solo in qualità di affiliate a un'organizzazione mantello, a federazioni cantonali o ad alleanze di ONG.

Le alleanze di ONG sono aperte alle ONG di qualsiasi dimensione e non necessitano di una propria personalità giuridica. Anche altri attori svizzeri, pubblici o privati e orientati al profitto (p. es. scuole universitarie, economia) possono far parte di un'alleanza, ma non ricevono contributi programmatici. Ogni membro di un'alleanza è responsabile dei contributi che ottiene direttamente. La gestione dei rischi compete in linea di massima ai singoli membri.

A.3 Condizioni di ammissibilità

Possono candidarsi per un contributo programmatico le ONG svizzere che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- le ONG devono avere la propria sede principale e gestire le attività operative in Svizzera;
- le ONG devono generare oltre un terzo delle loro risorse finanziarie in Svizzera o nel Liechtenstein;
- le ONG che ricevono contributi programmatici devono disporre di una certificazione ZEWO¹³.

¹³ ZEWO, cfr. Glossario.

Tabella 1: Panoramica delle quattro categorie di ONG

	Categorie			
	(1) Grande ONG svizzera	(2) Organizzazione mantello	(3) Federazione cantonale	(4) Alleanza
Descrizione	Organizzazione con un budget annuo superiore a 10 mio. fr. (media dell'ultimo triennio), incluse attività in Svizzera e all'estero.	Organizzazione che coordina le attività delle organizzazioni affiliate, che perseguono uno scopo comune.	Unione di ONG attive nella cooperazione internazionale e organizzate a livello cantonale.	Partenariato tra ONG indipendenti, finalizzato alla presentazione di una richiesta collettiva di contributi programmatici da parte della direzione congiunta dell'alleanza.
Certificazione ZEWO¹⁾	Obbligatoria	Due opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • L'organizzazione mantello dispone di una certificazione, il che garantisce l'ammissibilità di tutti i suoi membri. • Se l'organizzazione mantello non dispone di una certificazione, i membri che si candidano per un contributo sono obbligati a ottenerla. 	Le organizzazioni affiliate che ottengono un contributo di programma dalla federazione devono disporre di una certificazione ZEWO.	Obbligatoria per tutte le ONG che, in qualità di membri dell'alleanza, ricevono contributi programmatici.
Soglia massima per i contributi programmatici	30 % del programma internazionale ²⁾	40 % del totale dei programmi internazionali dei membri ^{2) 3)}	40 % del budget della federazione	40 % del totale dei programmi internazionali dei membri ^{2) 3)}
Importo massimo	8 mio. fr. per ONG	8 mio. fr. per organizzazione mantello	8 mio. fr. per federazione cantonale	8 mio. fr. per ogni membro dell'alleanza

1) La ZEWO rilascia un marchio di qualità svizzero che impone alle ONG svizzere il rispetto di determinati standard in materia di etica, integrità, corporate governance, utilizzo efficiente delle risorse finanziarie, risultati, osservanza delle regole contabili, trasparenza, obbligo di rendiconto, raccolta fondi e comunicazione.

2) Nel presente documento, per programma internazionale di una ONG si intende il programma di cooperazione allo sviluppo e/o aiuto umanitario in Paesi in via di sviluppo e in transizione o in contesti umanitari, finanziato mediante donazioni/sovvenzioni/contributi pubblici e privati, redditi da capitali ecc. Le attività finanziate tramite commesse (mandati) o contributi mirati non sono considerate parte del programma internazionale di una ONG.

3) I contributi programmatici massimi possibili sono calcolati sulla base dei programmi internazionali dei singoli membri, in modo da evitare il superamento della soglia massima di 8 mio. fr. per l'organizzazione mantello o l'alleanza.

B. Processo di candidatura

La tempistica del processo di candidatura segue il ciclo quadriennale della strategia concernente la cooperazione internazionale della Confederazione¹⁴. Quando tale ciclo è in corso, nessuna richiesta viene esaminata.

I contributi di programma alle ONG svizzere sono assegnati al termine delle seguenti tre fasi:

- (1) bando di concorso ed esame dell'ammissibilità;
- (2) candidatura per contributi programmatici e valutazione;
- (3) approvazione e assegnazione dei fondi.

B.1 Bando di concorso ed esame dell'ammissibilità

Ogni quattro anni, in linea con la periodicità della strategia concernente la cooperazione internazionale della Confederazione, la DSC invita pubblicamente le ONG svizzere a candidarsi per un contributo programmatico seguendo la procedura indicata sul suo sito Internet.

Le ONG svizzere interessate possono chiedere un esame della loro ammissibilità in una delle quattro categorie menzionate al capitolo A.2.

B.2 Candidatura per contributi programmatici e valutazione

La DSC invita le ONG svizzere che hanno superato l'esame dell'ammissibilità a presentare richieste per ottenere contributi di programma. Queste richieste devono attenersi a uno schema uniforme prestabilito dalla DSC. Un apposito comitato valuta le candidature e decide quali ONG (o loro unità) potranno ricevere contributi programmatici. Le richieste vengono valutate soprattutto in base ai seguenti criteri qualitativi: (1) rispetto dei sette principi (cfr. cap. 2); (2) rafforzamento della società civile nei Paesi in via di sviluppo e in transizione e nei contesti di crisi umanitaria; (3) realizzazione dell'accesso alle conoscenze, all'innovazione e ai servizi svizzeri. Si presta molta attenzione agli indicatori scelti e alla loro utilità dal punto di vista della misurazione dei risultati.

¹⁴ Strategia della Confederazione concernente la cooperazione internazionale (p. es. 2017–2020, 2021–2024 ecc.).

B.3 Approvazione e assegnazione dei fondi

I richiedenti che soddisfano i criteri menzionati nel capitolo B.2 sono coinvolti nel processo per l'assegnazione dei mezzi finanziari.

I contributi assegnati ai singoli programmi dipendono dalla qualità della richiesta (criteri qualitativi B.2), dal budget complessivo del DSC disponibile per i contributi programmatici e dal numero di beneficiari.

Per garantire l'indipendenza finanziaria delle ONG vengono inoltre stabilite soglie massime per i contributi programmatici consentiti pari a una percentuale prestabilita del budget del loro programma internazionale. La DSC può definire criteri unitari.

Le organizzazioni mantello, le federazioni cantonali e le alleanze di ONG possono ottenere fino al 40 per cento del budget totale dei programmi internazionali dei propri membri, mentre per le singole grandi ONG tale limite corrisponde al 30 per cento di questo budget.

Inoltre il contributo programmatico assegnato a una ONG, singolarmente o in qualità di membro di un'alleanza, di una federazione cantonale o di un'organizzazione mantello, non può superare gli 8 milioni di franchi. Sulla base dell'assegnazione e in vista della richiesta di credito e del contratto di sovvenzionamento del programma, ogni richiedente deve presentare un documento di programma adattato.

L'assegnazione dei mezzi finanziari compete alla DSC.

Allegato 2: Abbreviazioni

APS	Aiuto pubblico allo sviluppo
CAS	Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE
DSC	Direzione dello sviluppo e della cooperazione
GPEDC	Global Partnership for Effective Development Co-operation (Partenariato mondiale per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo)
LAPub	Legge federale sugli acquisti pubblici
LSu	Legge federale sugli aiuti finanziari (legge sui sussidi)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
ONG	Organizzazione non governativa

Allegato 3: Glossario

Questo allegato spiega il significato di alcuni importanti concetti utilizzati nel presente documento.

Alleanza: partenariato tra ONG indipendenti che si associano per presentare una richiesta congiunta di contributi programmatici.

APS: l'aiuto pubblico allo sviluppo della Svizzera comprende tutti i contributi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni destinati a sostenere i Paesi beneficiari nel loro sviluppo sociale ed economico.

Commessa (mandato): accordo contrattuale per acquistare da ONG o da altri attori prestazioni finalizzate all'attuazione di progetti della DSC conformemente agli obiettivi delle strategie di cooperazione svizzere, dell'aiuto umanitario o dei programmi globali della DSC.

Contributi mirati: contributi relativi a un certo tema o area geografica concessi dalla DSC per iniziative o progetti specifici di ONG svizzere o estere. Questo genere di contributi è destinato ad attività chiaramente definite che corrispondono alle strategie tematiche e regionali o nazionali della DSC. I progetti o programmi sostenuti mediante contributi mirati sono promossi, attuati e monitorati dalle ONG stesse.

Contributi programmatici o di programma: contributi a programmi internazionali di ONG svizzere promossi, attuati e monitorati dalle ONG stesse.

Efficacia: misura che definisce il raggiungimento di un obiettivo (rapporto tra obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti) chiarendo fino a che punto il risultato ottenuto è prossimo a quello auspicato.

Efficienza: misura della sostenibilità economica. L'efficienza può essere definita sinteticamente con la formula seguente: $\text{efficienza} = \text{efficacia} / \text{costi}$. La valutazione dell'efficienza presuppone conoscenze relative all'efficacia e ai costi.

Federazione cantonale: unione di ONG attive nella cooperazione internazionale e organizzate a livello cantonale. Esistono sette federazioni cantonali nei Cantoni francofoni e italofofoni. Queste sette federazioni contano oltre 250 fondazioni e associazioni affiliate.

Nexus: lo stretto legame (nexus) tra aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo si basa sulla consapevolezza che le attività umanitarie, di sostegno allo sviluppo e di promozione della pace si completano reciprocamente e che occorre impiegare contemporaneamente diversi strumenti per massimizzare gli effetti integrati e le sinergie a favore delle popolazioni beneficiarie.

ONG svizzere: ONG che hanno la loro sede principale e l'organo gestionale in Svizzera e generano una parte sostanziale delle proprie entrate in Svizzera o nel Liechtenstein.

Organizzazione mantello: organizzazione che coordina le attività delle organizzazioni affiliate, che perseguono uno scopo comune.

Organizzazioni non governative (ONG): tutti gli enti privati non orientati al profitto, organizzati a livello locale, nazionale o internazionale, che perseguono obiettivi o ideali comuni senza un controllo o una partecipazione significativa dello Stato. Le ONG fanno parte della società civile (*fonte: OCSE/CAS*).

Programma internazionale di una ONG: programma di cooperazione allo sviluppo e/o aiuto umanitario in Paesi in via di sviluppo e in transizione o in contesti umanitari finanziato mediante donazioni/sovvenzioni/contributi pubblici e privati, redditi da capitali ecc. Le attività finanziate tramite commesse (mandati) non sono considerate parte del programma internazionale di una ONG.

Società civile: spazio di azione collettiva intorno a interessi, scopi e valori condivisi, generalmente distinti da quelli degli attori governativi e commerciali a scopo di lucro. La società civile comprende, a seconda della definizione, enti di beneficenza, ONG per lo sviluppo, gruppi comunitari, organizzazioni femminili, organizzazioni religiose, partiti politici, associazioni professionali, sindacati, movimenti sociali, coalizioni, gruppi di pressione ecc. In generale con società civile si intende quella parte della società non organizzata né guidata dallo Stato e dai suoi organi (autorità, amministrazioni)¹⁵.

15 https://www.who.int/social_determinants/themes/civilsociety/en/
https://it.wikipedia.org/wiki/Società_civile

Strategia concernente la cooperazione internazionale: strategia quadriennale della Confederazione per la cooperazione internazionale (CI) nota anche, nell'iter legislativo della Confederazione, come «messaggio concernente la cooperazione internazionale». Questa strategia definisce l'indirizzo strategico e i crediti destinati alla CI.

ZEWO: marchio di qualità svizzero che impone alle ONG svizzere standard in materia di etica, integrità, corporate governance, utilizzo efficiente delle risorse finanziarie, risultati, osservanza delle regole contabili, trasparenza, obbligo di rendiconto, raccolta fondi e comunicazione (*fonte: ZEWO*).

Colophon:

Editore:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC

3003 Berna

Impaginazione:

Comunicazione visuale DFAE, Berna

Contatto:

Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC

Divisione Partenariati istituzionali

Freiburgstrasse 130

3003 Berna

Telefono +41 (0)58 464 26 36

sekretariatip@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese. Altri esemplari possono essere scaricati presso www.dfae.admin.ch/publicazioni.

Berna, settembre 2019 / @ DFAE

